

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO N. 2 DEL 11 DICEMBRE 2020

IL PRESIDENTE

visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 del 11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/346 del 15/12/2017, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano il Dr. Giampiero Sammuri;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze fra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;

visto il comma 3 dell'articolo 9 della legge 394/91 che disciplina l'attività del Presidente dell'Ente Parco;

richiamato il vigente Statuto approvato con provvedimento n. 23 del 17 luglio 2013, successivamente ratificato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 285 del 16.10.2013;

considerato che nel corso degli ultimi sei mesi si sono registrate segnalazioni relativamente alla presenza di un esemplare di Foca monaca (*Monachus monachus*) nell'area protetta a mare dell'Isola di Capraia all'interno del perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, tutelato dal citato D.P.R. 22.07.96;

tenuto conto che la Foca monaca è protetta a livello nazionale in tutti i paesi del suo antico areale nelle rispettive legislazioni per la caccia, la pesca e/o per la tutela della fauna;

visto che la specie è inclusa nelle principali convenzioni internazionali per la tutela della fauna e dell'ambiente (firmate e ratificate in Italia e nella maggior parte dei paesi del bacino Mediterraneo), che vengono di seguito riportate:

- la "Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione" o CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), firmata a Washington nel 1973, che include la foca monaca nell'Appendice I, proibendone ogni forma di commercio degli esemplari vivi o morti e di qualsiasi derivato da essi
- la "Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa" (*Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats*), firmata a Berna nel 1979, che include la specie nell'Appendice II, proibendone ogni forma di uccisione o disturbo degli animali e sancisce la necessità di designare aree speciali per la sua conservazione
- la "Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici degli animali selvatici" o CMS (*Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*), firmata a Bonn nel 1979, che include la Foca monaca nelle Appendici I e II sancendone rispettivamente la



Loc. Enfolà, 16 57037 Portoferraio (LI)
tel. 0565/919411 - www.islepark.it
parco@islepark.it C.F. 91007440497



Parco Nazionale Arcipelago Toscano



conservazione dell'habitat e la necessità di accordi internazionali per la sua protezione;

considerato che la Foca monaca è inclusa anche nell'Allegato II del "Protocollo per le aree specialmente protette e per la diversità biologica nel Mediterraneo" (*Protocol for Specially Protected Areas and Mediterranean Biological Diversity*) del 1995 all'interno della "Convenzione di Barcellona sul Mar Mediterraneo" (*Barcelona Convention on the Mediterranean Sea, 1979*) e che la specie è classificata come minacciata ed in pericolo di estinzione per cui necessita adeguata tutela, conservazione e gestione;

preso atto che la Foca monaca (*Monachus monachus*) è specie inserita nella Red List della IUCN, attualmente classificata come specie "Critically Endangered" ovvero "In Pericolo Critico" (CR), condizione per la quale la specie è considerata a rischio di estinzione, con assoluta priorità di ricerca, di monitoraggio e di tutela;

preso atto, altresì, la Foca monaca è classificata specie prioritaria per l'Unione Europea, come codificato dalla Direttiva Habitat (92/43/EEC), inclusa nell'Allegato II (designazione di aree di speciale conservazione) e nell'Allegato IV (protezione stretta);

tenuto conto che in Italia la Foca monaca gode formalmente da lungo tempo di un regime di protezione, condizione per la quale le attività di ricerca e di monitoraggio di questa specie devono essere fortemente incrementate;

considerato che la Foca monaca rappresenta il più raro mammifero marino in Europa ed è considerata una delle specie più minacciate del Pianeta Terra, con un contingente complessivo attuale stimato in circa settecento esemplari;

visto che in ragione degli avvistamenti segnalati nel corso degli ultimi mesi il PNAT ha immediatamente attivato contatti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, in modo particolare, con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ha potuto certificare la presenza di un esemplare di Foca monaca (*Monachus monachus*) all'interno dell'area di estensione a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, presso l'Isola di Capraia;

richiamato il Piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 47 del 11.07.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Seconda n. 30 del 26.7.2017 Supplemento n. 104;

considerato che in data 24 giugno u.s. con Ordinanza n.1 del Presidente del PNAT è stato necessario disporre con urgenza particolari misure di tutela per la specie sopra citata stabilendo il divieto di accesso, in ogni forma e con ogni mezzo, nel tratto di mare, già classificato come zona MB, compreso tra Punta delle Cote a nord e la Baia a sud di Punta delle Cote, nella costa occidentale dell'Isola di Capraia;

visto che l'Ordinanza del Presidente del PNAT n. 1/2020, al fine di garantire la salvaguardia dell'habitat dove è presente l'esemplare di Foca monaca e favorire una ricolonizzazione dell'area,

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



ha interdetto le attività di pesca in un tratto di mare normalmente utilizzato per tali attività creando oggettive difficoltà ai pescatori locali;

preso atto delle legittime rimostranze della categoria, veicolate direttamente e attraverso l'azione dell'Amministrazione Comunale di Capraia Isola, che ha evidenziato anche condizioni di particolare fragilità del sistema economico locale, normalmente marginale a causa della distanza dal continente, ma ancor più provato dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto;

considerato che la presenza della Foca monaca rappresenta un ottimo indicatore per certificare l'eccezionale qualità ambientale del contesto a mare dell'Isola di Capraia;

ritenuto altresì che la stessa presenza della Foca monaca possa rappresentare anche un'opportunità dal punto vista turistico nel senso che tale specie, protetta e a rischio di estinzione, suscita un formidabile interesse nel grande pubblico e può rappresentare un elemento di forte attrattiva nei confronti dei turisti che apprezzano la natura dei luoghi visitati, così come già sperimentato in altre aree nel Mar Mediterraneo, in Grecia e in Turchia;

ritenuto doveroso condividere con l'Amministrazione Comunale e con i pescatori locali che svolgono la loro attività economica nel tratto di mare che si sviluppa attorno all'Isola di Capraia, strategie e azioni finalizzate a tutelare la Foca monaca, al fine di trovare un equilibrio tra gli interessi di cui tali soggetti sono portatori e le esigenze di salvaguardia della citata specie protetta;

considerato che le azioni di tutela individuate con urgenza attraverso l'Ordinanza del Presidente del PNAT n. 1 del 24 giugno 2020, rese necessarie per garantire condizioni di tutela per l'esemplare presente nell'area, richiedono interventi integrativi allo scopo di non penalizzare, bensì di supportare le attività economiche condotte nel tratto area protetta individuata come estensione a mare del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, con l'obiettivo condiviso di creare condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile della comunità capraiese, contestualmente alla tutela delle risorse naturali dell'isola;

tenuto conto della deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23 luglio 2020 del Comune di Capraia Isola ad oggetto: accordo ex art 11 legge 241/90 tra Ente Parco Nazionale, Comune di Capraia Isola e pescatori locali che operano nell'area marina protetta individuata come estensione a mare del parco – misure opportune per tutelare la specie Foca monaca nelle acque intorno all'Isola di Capraia, che si allega come parte integrante della presente ordinanza quale All. 1;

preso atto dell'impegno condiviso ed assunto in termini collegiali in data 03/11/2020 dall'Ente Parco, dal Comune di Capraia Isola e dai pescatori locali che svolgono la loro attività economica nel tratto di mare che si sviluppa attorno all'Isola di Capraia, che si sostanzia essenzialmente:

- nell'immediata attivazione di una stretta collaborazione per supportare le ricerche scientifiche già avviate e per concordare le misure ritenute più opportune per tutelare la specie Foca monaca (*Monachus monachus*) nelle acque intorno all'Isola di Capraia, anche ai fini di un lancio dell'Isola di Capraia come destinazione privilegiata per un turismo naturalistico legato alla presenza di questo mammifero marino;



Loc. Enfolà, 16 57037 Portoferraio (LI)
tel. 0565/919411 - www.islepark.it
parco@islepark.it C.F. 91007440497



Parco Nazionale Arcipelago Toscano



- nella necessità ed opportunità di garantire la salvaguardia dell'habitat della Foca monaca e contestualmente il rispetto delle condizioni per poter consentire le attività antropiche condotte a mare che rappresentano un importante sostegno all'economia locale capraiese;
- nella modulazione della disciplina di fruizione delle aree a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano classificate come zone Mb e MB ristretta che ricadono nella costa occidentale dell'Isola di Capraia, così come meglio specificato nel seguito del presente accordo;

considerato che una stringente tutela della Foca monaca richiede che l'Ente Parco agisca in regime di urgenza e straordinarietà con i mezzi giuridici a sua disposizione per fronteggiare una situazione inaspettata e decisamente eccezionale dal punto di vista conservazionistico e che, diversamente operando, si cagionerebbero danni irreversibili alla conservazione e tutela della specie *Monachus monachus*;

ritenuto necessario, per quanto detto in precedenza, adottare una o più misure amministrative aventi il fine di tutelare e conservare la Foca monaca e, altresì, tendere complessivamente ad un riequilibrio tra gli interessi professionali della pesca in loco e della mission istituzionale dell'Ente Parco;

considerato che tra le misure ad oggi adottabili rientra quella di modulare il regime di accesso ed esercizio della piccola pesca professionale in altra zona dell'area protetta a mare del Parco Nazionale;

registrato che tale misura è stata condivisa con le parti che hanno sottoscritto in data 9/12/2020 specifico accordo integrativo ex articolo 11 legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., allegato alla presente quale All. 2;

tenuto conto, inoltre, che altri strumenti giuridici, al di fuori dell'accordo e dell'ordinanza, non permettono di intervenire in tempi ragionevoli e che un'azione non tempestiva andrebbe a ledere l'interesse alla conservazione e tutela della specie qui dedotta, con possibile e irreparabile danno ambientale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di confermare il divieto di accesso, in ogni forma e con ogni mezzo, nella zona oggetto dell'Ordinanza del Presidente del PNAT n. 1 del 24.06.2020 ed in particolare nel tratto di mare, già classificato come zona MB, compreso tra Punta della Cote a nord e la Baia a sud di Punta delle Cote, nella costa occidentale dell'Isola di Capraia, individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

NO	43°0'57.82"N	9°47'29.52"E
NE	43°0'59.24"N	9°47'45.15"E
SE	43°0'51.41"N	9°47'55.84"E



Loc. Enfolà, 16 57037 Portoferraio (LI)
tel. 0565/919411 - www.islepark.it
parco@islepark.it C.F. 91007440497



Parco Nazionale Arcipelago Toscano



SO 43°0'50.53"N 9°47'34.31"E

cui fa riferimento la cartografia allegata e parte integrante del presente provvedimento (quale All. 3);

2. di consentire l'accesso, nonché la navigazione e la sosta nell'area di cui al precedente punto 1 esclusivamente al personale e ai mezzi autorizzati dall'Ente Parco per attività di ricerca e di monitoraggio, nonché ai mezzi di soccorso e alle unità navali delle forze dell'ordine deputate alle attività di sorveglianza;

3. di consentire che, a partire dal 15.01.2021, nel tratto di mare compreso tra Punta della Manza a nord e gli Scogli del Mosè (tratto di mare classificato come zona MB a regolamentazione ristretta ai sensi del Piano del Parco vigente), individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

NO 43°3'16.73"N 9°47'36.69"E

NE 43°3'14.87"N 9°48'4.69"E

SE 43°3'2.46"N 9°48'7.80"E

SO 43°3'4.60"N 9°47'34.19"E

(cui fa riferimento la cartografia allegata e parte integrante del presente provvedimento, quale All. 4), sia esercitata ed autorizzata la pesca professionale, nei limiti della piccola pesca artigianale per i residenti e il pescaturismo per i residenti, quale misura di riequilibrio della chiusura delle medesime attività di pesca nel tratto di mare descritto al precedente punto 1. ai fini della tutela della Foca monaca;

4. di attivare una stretta collaborazione tra il PNAT e i pescatori professionali residenti per supportare le attività di ricerca scientifica già avviate, per svolgere un'importantissima azione di monitoraggio nel tratto di mare interessato dalla presenza della Foca monaca e per concordare le misure ritenute più opportune per tutelare la medesima specie Foca monaca (*Monachus monachus*) nelle acque intorno all'Isola di Capraia, anche ai fini di un lancio dell'isola stessa come destinazione privilegiata per un turismo naturalistico legato alla presenza di questo mammifero marino; in particolare i pescatori professionali residenti di cui al precedente punto 2. si impegnano a partecipare attivamente alle azioni di monitoraggio relativamente alla presenza della Foca monaca nell'area di estensione a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, anche sulla base delle indicazioni scientifiche fornite dall'Ente Parco, raccogliendo segnalazioni ed eventuali immagini che verranno fornite in tempo reale all'Ente Parco, nonché informando contestualmente Ente Parco e le forze dell'ordine deputate alle attività di sorveglianza nei casi in cui si ravvisi la presenza di unità di diporto e/o pescatori non autorizzati nella zona interdetta, fermi restando i poteri di vigilanza e sanzionatori delle autorità competenti;

5. che le infrazioni alle disposizioni di cui al presente provvedimento vengano punite con l'irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge del 24 novembre 1981 n. 689, nell'art. 30 della Legge n. 394/91 e nel Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell'Ente Parco;



Loc. Enfolà, 16 57037 Portoferraio (LI)
tel. 0565/919411 - www.islepark.it
parco@islepark.it C.F. 91007440497



Parco Nazionale Arcipelago Toscano



6. che le disposizioni contenute al precedente punto 5 non precludano l'irrogazione di eventuali sanzioni penali, così come disposto dall'art. 30 della legge n. 394/91;

7. di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Reparto Ambientale Marino delle Corpo delle Capitanerie di Porto presso il Ministero dell'Ambiente, alla Direzione Marittima Toscana della Guardia Costiera, al Reparto Operativo Aeronavale Livorno della Guardia di Finanza, al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA, alla Regione Toscana, al Comune di Capraia Isola, all'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Capraia Isola;

8. che il presente provvedimento acquisti immediata eseguibilità e venga pubblicato all'albo on line dell'Ente Parco sul sito www.islepark.it e della Guardia Costiera – Direzione Marittima di Livorno www.guardiacostiera.gov.it/livorno/Pages/ordinanze.aspx.

IL PRESIDENTE
Dr. Giampiero Sammuri

*firmato digitalmente

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.